

Allegato A18

Concessione per Derivazione Acqua



ACQ AF 3.0.7

MANTOVA D 782



Mod. 39

Il Ministro dei Lavori Pubblici

DIV. III[^]/AE

N. 1429

D I C O N C E R T O

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

ENEL - Comp. di MILANO
C.T. S. PAIDE
da 27 FEB 1984
N. 7675
CO 457
7 GATI
A.T. P.F. A.S. M.A.

VISTA l'istanza 7 luglio 1978 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, corredata di progetto in data 20/3/1978 a firma degli Ingg. Favero e Bottonico, intesa ad ottenere:

a)- la concessione di derivare dal fiume Po, in sponda destra, in località Moglia del Comune di Sermide (Mantova), moduli 500 di acqua per il raffreddamento dei condensatori della centrale termoelettrica di Sermide, con restituzione integrale della suddetta portata nello stesso corso d'acqua;

b)- l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775, con effetto di dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei lavori, a norma del combinato disposto dell'art. 33 dello stesso Testo Unico e dell'art. 9, terzo comma, del D.P.R. 18/3/1965 n. 432;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge, durante la quale non sono state avanzate opposizioni ma soltanto le seguenti richieste:

1) l'Amministrazione della Provincia di Mantova, con lettera in data 5/4/1979 n. 2978, ha chiesto che venga prescritta l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del Testo Unico di leggi sulla pesca 8 ottobre 1931 n. 1064;

2) l'Ufficio Provinciale di Mantova della Direzione Genera-

 $\bar{u}/ru$



Il Ministro dei Lavori Pubblici

le della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, con nota 11/4/1979 n. 2049, ha chiesto che sia garantita l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi di attraversamenti di ferrovie e tramvie in regime di concessione;

3) la Regione Lombardia, con deliberazione consiliare del 1° 2/1979 n. 2/997, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione alla condizione che le caratteristiche chimiche e fisiche delle acque di restituzione rispondano rigorosamente alla normativa vigente ed in particolare alle prescrizioni di cui alla legge regionale 24/3/1975 n. 40 sugli scarichi delle centrali termoelettriche e delle successive disposizioni;

4) i rappresentanti dello Stabilimento Ittiogenico di Brescia, dell'Amministrazione della Provincia di Mantova - Assessorato della Agricoltura-, della Federazione Italiana Pesca Sportiva e della Pesca Vescovile di Mantova, con dichiarazioni rese in sede di visita locale, come da relativo verbale in data 11/5/1979, hanno chiesto la salvaguardia della fauna ittica mediante la prescrizione a carico dell'Ente concessionario di specifici obblighi;

5) l'ENEL, con esposto in data 6 giugno 1979 ha contestato le richieste avanzate a tutela della fauna ittica, ritenendole molto onerose, tenuto conto che per la centrale termoelettrica di Ostiglia, situata pochi chilometri a monte di quella di Sermide, già provvede ad effettuare consistenti sistematiche semine ittiogeniche (150.000 carpete) di gran lunga superiori a quelle imposte per altri consimili insediamenti lungo il Po;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

CONSIDERATO che con nota 18/5/1981 n. 633 lo Stabilimento Ittiogenico di Brescia ha modificato gli obblighi ittiogenici indicati in sede di visita locale e con lettera 12/7/1979 n. 818;

CHE le suddette richieste trovano sostanziale accoglimento in apposite clausole inserite nel disciplinare di concessione di cui appresso;

CHE sulla base delle misurazioni effettuate dall'Ufficio Idrografico la portata derivabile va fissata in moduli 500 con l'obbligo della restituzione integrale nello stesso fiume Po;

CHE con D.M. 1° aprile 1980 n. 277 è stata accordata all'ENEL la richiesta autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con effetto di dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei lavori stessi e che tale autorizzazione è stata subordinata all'osservanza del foglio di condizioni 17 giugno 1980 repertorio n. 35688;

CHE la derivazione è da assimilare a quella ad uso potabile e, in relazione alla relativa portata, da classificare grande derivazione, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775, giusta voto 17 novembre 1966 n. 1624 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e conseguente circolare ministeriale in data 14 gennaio 1967 n. 2020;

RITENUTO che può farsi luogo alla concessione della suddetta derivazione d'acqua per la durata di anni settanta successivi e continui decorrenti dal 1° aprile 1980, data del citato decreto di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, con l'obbligo del pagamento del relativo canone, come fissato nel dispositivo del presente decreto;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

VISTO il disciplinare sottoscritto dai sigg. Dr. Ing. Giulio Roncoroni e Dr. Ing. Giovanni Vaccari, quali rappresentanti dell'Ente concessionario (giusta certificazione del Presidente dell'ENEL autenticata con rogito Dr. Raffaello Capasso di Roma in data 13/5/1981 rep. 113914) presso il Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto - Nucleo Operativo di Mantova in data 11 settembre 1981 repertorio n. 35755, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

CONSIDERATO che tale disciplinare è da intendersi modificato all'art. 12 nel senso che il canone, in applicazione del decreto legge 2/10/1981 n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981 n. 692, ammonta ad annue £ 62.500.000 in ragione di £ 125.000 per modulo e per moduli 500;

SENTITA la Regione Lombardia che, con la sopra citata deliberazione consiliare n. 2/997 del 10/2/1979, ha espresso parere favorevole;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 14 settembre 1980 n. 596/79;

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775, il regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14/8/1920 n. 1285 e le successive modificazioni;

VISTA la legge 6/12/1962 n. 1643 e le relative norme di attuazione;



- 5 -



Mod. 39

Il Ministro dei Lavori Pubblici

D E C R E T A

Art. 1)- Salvi i diritti di terzi, respinte le osservazioni e richieste di cui non sia stata fatta ragione nelle premesse e nel disciplinare di concessione, è concesso all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica - ENEL - codice fiscale 00811720580, di derivare dalla sponda destra del fiume Po, in località Moglia del comune di Sermine (prov. di Mantova) moduli 500 di acque, a scopo di raffreddamento dei condensatori della centrale termoelettrica di Sermede, con l'obbligo della restituzione integrale delle acque utilizzate nello stesso fiume.

Art. 2)- La concessione è accordata per un periodo di anni 70 (settanta) successivi e continui, decorrenti dal 1° aprile 1980 (data del decreto ministeriale n. 277 di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori) ed è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel citato disciplinare 11 settembre 1981 repertorio n. 35755 che si approva, con la modifica all'art. 12 e verso il pagamento dell'annuo canone di £ 62.500.000= in ragione di £ 125.000 per modulo e per moduli 500 a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori nello stesso disciplinare.

Art. 3)- I termini per l'attuazione delle opere sono quelli indicati, a norma dell'art. 40 del Testo Unico 11/12/1933 n. 1775, nell'art. 9 del citato disciplinare, con decorrenza dalla data del presente decreto:



- 6 -

Il Ministro dei Lavori Pubblici

a) presentare al Nucleo Operativo per la provincia di Mantova del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, il progetto esecutivo delle opere della derivazione oggetto del presente atto entro mesi 12 (dodici) dalla data del presente decreto;

b) iniziare le espropriazioni entro mesi 12 (dodici) dalla data di cui sopra alla lettera a);

c) iniziare i lavori entro mesi 24 (ventiquattro) dalla data di cui sopra alla lettera a);

d) condurre a termine i lavori entro mesi 48 (quarantotto) dalla stessa data di cui sopra alla lettera a);

e) condurre a termine le espropriazioni entro mesi 60 (sessanta) dalla data di cui sopra alla lettera a);

Art. 4)- L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo del bilancio dell'entrata in cui sarà riscosso corrispondente al capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario in corso.

L'Ingegnere del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto designato per la provincia di Mantova, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li

28 LUG. 1983

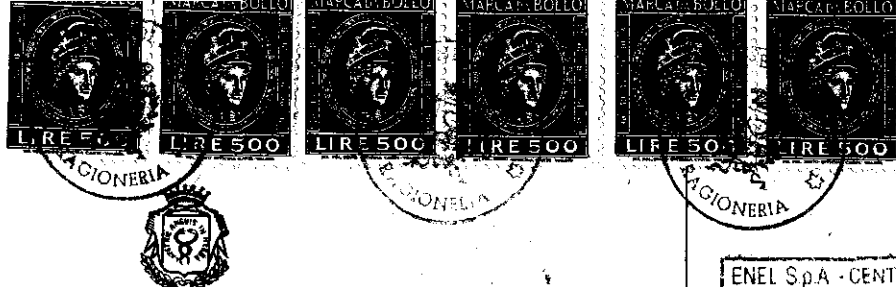
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

f.º Nicolazzi

PER COPIA CONFORME

Fase 90



COMUNE DI SERMIDE

Convenzione per erogazione acqua potabile civico acquedotto

allo stabile situato in via Cristoforo Colombo n. 2

di proprietà Enel - Compartimento di Milano

con domicilio in Via Carducci 1/3 Milano

uso dell'acqua potabile: Industriale

L'erogazione è regolata dalle condizioni previste dal Regolamento comunale deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 26-6-59 - approvato dalla G.P.A. In seduta 12-8-59, n. 4752/13172 Div. 2^a - qui sotto riportate per estratto, nonché dalle condizioni particolari seguenti, che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente:

Fatto in duplice originale, addì 23 MAG 1983

Il Concessionario
COMPARTIMENTO DI MILANO

IL SINDACO IL Segretario Comunale

Estratto dal regolamento sulla distribuzione e l'uso dell'acqua potabile

ART. 2 — L'acqua è distribuita per uso potabile. E' facoltativa la concessione per altri usi compatibilmente con la disponibilità dell'acqua.

ART. 3 — La fornitura dell'acqua verrà fatta ai proprietari degli stabili, oppure agli inquilini, i quali però dovranno presentare all'atto della domanda l'autorizzazione del proprietario. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario dell'immobile per servitù acquedotto.

ART. 5 — Ogni concessione è precaria, è fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza indennità e con preavviso di almeno 8 giorni da notificarsi dal messo comunale. La concessione ha durata fino al 31

ENEL S.p.A. - CENTRALE DI SERMIDE		
ARCHIVIO AMBIENTALE		
ACQ	CV	3.0.1

Concessionario Signor

ENEL - Compartimento di Milano

N. 1292
Data inizio fornitura: 1/1/1983
Data cessazione fornitura:
Consumo minimo bimestrale mc. -----
Note contatore da pollici L. bimestrali

ENEL - Comp. di MILANO	
C.T. SERMIDE	
data arrivo	19 LUG 1983
numero di prot.	6492
codice arch.	4519
ALLEGATI	
P.R.	A.S. M.A.

0.8 60 904

Dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa dell'acqua e si rinnova tacitamente ogni anno ove non ne sia data disdetta entro il 31 Ottobre per l'anno successivo.

ART. 7 — E' riservato al Comune di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel regolamento.

ART. 8 — L'acqua sarà distribuita continuamente; il Comune, però si riserva per ragioni di ordine tecnico, la facoltà d'interrompere la erogazione. In caso d'interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso, né in quello d'interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

ART. 9 — Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà venga frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con presa separata dalla tubazione stradale.

ART. 10 — Le opere di presa e le tubazioni relative dalla rete di distribuzione fino al contatore ~~comprese~~, saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà comunale.

L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente — (omissis).

ART. 11 — Il contatore sarà fornito a spese del Comune (fino 3/4") e l'Utente è tenuto al versamento di un contributo a fondo perduto di L. 1.500 ed al pagamento del nolo. (Il contatore, se di misura superiore a 3/4", deve essere, in ogni caso, acquistato dall'utente).

ART. 12 — E' facoltà dell'utente di rimborsare al Comune la spesa dell'acquisto del contatore che sempre resterà di proprietà del Comune e però l'utente verrà esonerato dal pagamento del nolo.

ART. 13 — Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio al contatore verrà apposto un sigillo e l'Utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

ART. 14 — L'Utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo di quella parte di presa che è nella sua proprietà.

ART. 15 — Le condutture private dopo il contatore dovranno essere costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buon stato a cura dell'utente. Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

ART. 16 — Le letture dei contatori saranno levate ogni ~~due~~ ^{QUATTRO} mesi. L'Amministrazione ha però il diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca. Il rifiuto di lasciare eseguire la verifica e la lettura del contatore dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli Incaricati.

ART. 17 — L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo il versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica e che verrà restituita se il reclamo risulti fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5% sulle indicazioni del contatore.

ART. 18 — Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media dei due ~~periodi~~ ^{PERIODI} ~~bimestri~~ precedenti.

ART. 20 — All'atto della sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà depositare a titolo di garanzia la somma corrispondente all'importo del consumo minimo di due bimestralità. Tale deposito, infruttifero, sarà restituito al termine della concessione sempre quando dal Concessionario non sia a quell'epoca nulla dovuto per canoni arretrati o per danni o rimborsi di spese o penalità. - Cauzioni speciali potranno essere richieste per gli esercizi pubblici e per utenze speciali. - Il pagamento del consumo verrà fatto posticipatamente e cioè nel mese successivo alla lettura del contatore. Tutti i pagamenti dovranno

essere effettuati all'apposito incaricato delle esazioni con la presentazione della bolletta, in caso contrario l'Utente dovrà pagare un diritto di lire 20.

ART. 21 — Trascorso un termine di giorni otto dalla presentazione della bolletta, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute e il diritto di cui all'articolo precedente anche una multa del 6% su di essa.

ART. 22 — Trascorsi ancora 15 giorni l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso senza che tale sospensione venga a menomare il diritto delle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

ART. 23 — L'utente è tenuto a dare immediatamente avviso all'Ufficio Comunale dell'Acquedotto dell'interruzione che si verificasse alle sue bocche di afflusso affinché si possa porvi subito riparo.

ART. 25 — E' proibito agli utenti di lasciare innestare al proprio impianto prese o diramazioni a favore di terzi. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità e le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.

Art. 26 — E' vietato agli utenti di tenere in deposito e di usare chiavi di manovra delle prese.

ART. 27 — Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice penale, saranno soggette a multa da L. 500 a L. 10.000, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento. Le contravvenzioni saranno contestate e verbalizzate dagli Agenti del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

ART. 28 — L'utente è responsabile dell'integrità del suggello del contatore.

La rottura di esso o qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed il risarcimento delle spese di verbale e delle riparazioni occorse.

 Eurogen Centrale di Sermide	
data arrivo 06 GIU. 2002	
n. prot. 049477	
cod. archivio	
AT	REDE
MA	UMC
CP	



Regione Lombardia - D. 10/11/97 Affari generali e Personale Sede: Via Sallustiana 10/A P. 20123/20123/10/A C152.2002.0000072
--

Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Affari Generali e Personale

ALLA DITTA
 EUROGEN SPA - CENT. TERM. SERMIDE
 V. COLOMBO 2
 46024 - MOGLIA

 Eurogen - Centrale di Sermide		
ARCHIVIO AMBIENTALE		
ACQ	CU	3.0.2

OGGETTO : Regularizzazione amministrativa piccole derivazioni di acque sotterranee.
 (l.r. 10 dicembre 1998 n. 34, art.3, comma 3°).
 Concessione rilasciata con D.D.G. n. 8718 del 21.05.2002 per uso
 piscicoltura.

A conclusione dell'iter istruttorio con il decreto di cui all'oggetto, è stata
 assentita la concessione di derivazione di acque sotterranee di cui la S.V. è titolare.

Con la presente le si invia pertanto copia del predetto decreto regolante la
 concessione.

Contestualmente la S.V. è invitata a provvedere, **entro il termine di
 trenta giorni dal ricevimento della presente**, al pagamento dei seguenti importi:

1. **Euro 112,81 per canone annuo** a partire dall'1/01/2002 al 31/12/2002;
2. **Euro 111,55 per canone annuo comprensivo dell'addizionale regionale pari
 al 10%** a partire dall'1/01/2001 al 31/12/2001;
3. **Euro 30,99 a titolo di contributo idrografico** ai sensi del secondo comma
 dell'art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Il versamento dei suddetti tre importi è da effettuarsi secondo una delle
 seguenti modalità :

- versamento mediante bonifico bancario effettuato sul c/c. n. 1/9 intestato a
 Regione Lombardia – Tesoreria regionale Banca Intesa – Coordinate Bancarie :
 ABI 3069 – CAB 9790.
- versamento postale effettuato sul c/c. postale n. 26441204 intestato a Tesoreria
 della Regione Lombardia – Gest. dalla Cassa di Risparmio delle PP. LL. – Via G.
 B. Pirelli, 12 – 20124 – Milano.



Sede Territoriale di Mantova
 Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 Mantova - E-mail : mantova@regione.lombardia.it
 Tel. 0376.2321 - Fax 0376.220867

I versamenti dovranno riportare :

- l'indicazione del CAP 3.1.4863 delle entrate regionali;
 - causale del versamento e l'annata cui si riferisce il canone;
 - estremi identificativi della ditta (titolare, localizzazione), uso dell'acqua utilizzata, estremi decreto di concessione.
4. **Euro 25,82 per spese di istruttoria**, sorveglianza ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione, ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 765, da effettuarsi con c/c. postale n. 481275 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia – Gest. dalla Cassa di Risparmio delle PP. LL: - Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 - Milano;.
5. **Euro 140,99 per canoni arretrati**, a partire dal 10/08/1999 al 31/12/2000 ed **Euro 14.09 per addizionale regionale** (pari al 10%) da effettuarsi con F23 Bancario, come da fac – simile allegato;

Dell'avvenuta effettuazione dei predetti pagamenti la S.V. dovrà dar conto mediante la consegna o trasmissione delle relative quietanze e bollettini di versamento allo scrivente Ufficio, **entro trenta giorni dal ricevimento della presente.**

Al riguardo si rammenta che il mancato versamento delle somme di cui sopra, comporterà la cessazione della derivazione e la chiusura del pozzo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'art. 23, comma 4, del d. lgs. 152/1999.

Si rammenta infine che per tutta la durata della concessione la S.V. dovrà provvedere annualmente, in forma anticipata, al pagamento del canone annuo e della relativa addizionale regionale nella misura prevista dal decreto di concessione, salvo aggiornamenti previsti per legge.

Per ogni informazione al riguardo la S.V. potrà rivolgersi allo scrivente Servizio con sede in Mantova Corso V.Emanuele, 57 tel. 0376.2321 fax. 0376.220867 chiedendo dei funzionari Dott.ssa Ivana Orsini, Dott. Mario Buson, geom. Amos Formigoni tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Confidando in una puntuale osservanza da parte della S.V. degli adempimenti sopra riportati, si porgono distinti saluti.

Referenti per l'istruttoria della pratica :

- dott. Mario Buson - int. 409
- geom. Amos Formigoni - int. 409
- dott.ssa Ivana Orsini - int. 414

IL DIRIGENTE
(Dr. Sauro Coffani)

[Signature]

Prestipone per :

- pagamento
- invio attestazioni (con revisioni)
- inserimento in scadenza (al 31/12)

Eurogen Centrale di Sermide		
CAPO CENTRALE		AZ
V. CAPO CENTRALE		AZ
AMMINISTR. CONTROL.		AZ
MATERIALI		AZ
PERSONALE E SERVIZI		AZ
S.I.L.		AZ
C. SEZ. ESERCIZIO		AZ
R.E.D.E. + COMB.		AZ
IMP. E CONTR. CHIMICI		AZ
C. SEZ. MANUT. MECC.		AZ
MECCANICO		AZ
SALDATORI / CIVILI		AZ
PROGRAMMAZIONE		AZ
C. SEZ. MAN. EL. / REG.		AZ
CALCOLAT. / REG. LAZ		AZ
ELETTRICO		AZ
AMBIENTE		AZ
STRAZZI		AZ
		AZ
		AZ

Data **06 GIU. 2009**

Prot.



Regione Lombardia

DECRETO N°

8718

Del

21.05.2009

Giunta Regionale

Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità

576

Oggetto T.U. 11.12.1933, n.1775 - L.R. 10.12.1998, n. 34, art.3, comma 3.

Concessione di n. 2 piccole derivazioni di acque sotterranee per *uso
pescicoltura* in provincia di Mantova mediante la procedura definita con d.g.r.
n. 47582 del 29.12.1999.

N.B.

SCADE il 9/8/2009

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.



IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE

VISTI:

- il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni " Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- il d.p.r. 15.1.1972, n. 8 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale e dei relativi personale e uffici;
- il d.p.r. 24.7.1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22.7.1975 n.382 (stralcio), con il quale sono delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;
- il d.lgs. 31.03.1998, n. 112, con il quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
- il d.lgs. 11.05.1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE;
- la legge regionale 10.12.1998, n. 34, art.3, comma 3, che ha dato mandato alla Giunta regionale di "regolarizzare con provvedimento amministrativo sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l'utilizzo di acque sotterranee, stabilendo le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo;
- le leggi 30.04.1999, n. 136 e 17.08.1999, n. 290, che hanno disposto la riapertura dei termini per l'autodenuncia dei pozzi di cui al decreto legislativo 12.07.1993, n. 275 e successive modificazioni, demandando alle Regioni l'emanazione di provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori;



-
- VISTA la d.g.r. 01.12.1995, n. 5666, "Direttive per la semplificazione degli adempimenti previsti dalla d.g.r. 22502 del 13.05.1992 (autorizzazioni allo scavo di pozzi e concessioni d'acqua), relativamente alle utenze minori";
 - VISTA la d.g.r. in data 29.12.1999, n. 47582 con la quale è stata approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee (art.3, comma 3, della legge regionale 10.12.1998, n. 34);
 - VISTE l'istanza di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto, relativa a n. 2 utenze di acque sotterranee per uso piscicoltura in provincia di Mantova;
 - PRESO ATTO delle valutazioni dei risultati degli atti istruttori e del parere favorevole espresso nella relazione d'istruttoria in data 16/05/2002;
 - VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;
 - VISTI gli schemi di disciplinari, contenenti gli obblighi e le condizioni cui devono essere vincolate le concessioni;
 - RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia ai sensi del d.p.r. in data 03.06.1998, n. 252;
 - PRESO ATTO che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, dell'art.17, della legge 15.05.1997, n. 127;
 - VISTA la d.g.r. n. 47956 del 28.01.2000;
 - VISTA la D.G.R. n. VII/156 del 28 giugno 2000 "Nuovo assetto organizzativo della giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi";
 - VISTA la D.G.R. n. VII/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato all'Ing. Paolo Alli l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;
 - VISTO l'allegato B della D.G.R. VII/156 del 28 giugno 2000 con la quale viene affidato al Dott. Sauro Coffani l'incarico di Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo di Mantova;



Regione Lombardia

-
- VISTA la D.G.R. n. 30174 del 18/07/1997 "Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla Dirigenza". Contestuale revoca delle D.G.R. n. 24347 del 24/01/1997 e n. 27503 del 18/04/1997;
 - VISTO il Decreto n. 19872 dell'8 agosto 2000 della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità concernente "Delega di firma al dott. Sauro Coffani, Dirigente della Regione Lombardia - S.T.A.P. di Mantova - di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

DECRETA

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi:

- di concedere alla ditta indicata nell'allegato elenco relativo a n. 2 utenze di acque sotterranee per uso piscicoltura in Provincia di Mantova , che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di derivare acque sotterranee mediante pozzi, secondo le quantità, usi, luoghi e modalità di presa definiti nel predetto elenco;
- di accordare le predette concessioni per la durata di anni 10 a decorrere dall'10/08/1999, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e al pagamento dei rispettivi canoni e addizionali regionali, così come previsto nei citati disciplinari tipo;
- che l'introito di detto canone comprensivo dell'addizionale regionale del 10% venga imputato al capitolo 3.1.4863 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

IL DIRIGENTE
(Dr. Sauro Coffani)